

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-831 del 30/03/2016
Oggetto	AUA - DITTA SOC. AGRICOLA BOSCOLO F.LLI CEGION S.S. NEL COMUNE DI MESOLA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-824 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 1693/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società Agricola Boscolo F.lli Cegion S.S. con sede legale nel Comune di Chioggia (VE), v.le Umbria n. 9/E e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, via Panfiglia n. 9 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Mesola n. 13518 del 25.11.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività agricola.

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 25.11.2015, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Mesola, assunta al P.G. della Provincia il 27.11.2015 con il n. 79595, presentata dalla società Agricola Boscolo F.lli Cegion S.S., nella persona di Paolo Boscolo Cegion in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Chioggia (VE), v.le Umbria n. 9/E e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, via Panfiglia n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavaggio carote;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola Boscolo F.lli Cegion S.S. per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue industriali nel canale consorziale denominato "Scolo Gioia";
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico di cui all'art. 4 del DPR n. 227/2011 resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal tecnico competente incaricato dalla Società Agricola Boscolo F.Ili Cegion S.S., allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota prot. n. 278 del 09.01.2016 del S.U.A.P. di Mesola trasmessa alla Società Agricola Boscolo F.Ili Cegion S.S. ed agli Enti coinvolti nel procedimento;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. di Mesola datata 03.02.2016 (assunta al P.G. di Arpae n. 865 del 03.02.2016), con la quale si concede la proroga per la presentazione della sopraccitata documentazione integrativa e si comunica che i termini del procedimento sono sospesi;
- Vista la documentazione integrativa dalla Società Agricola Boscolo F.Ili Cegion S.S. ad Arpae (assunta al PG Arpae n. 1724 del 25.02.2016) con la quale si comunica che:
  - non esiste alcun collegamento tra la canalizzazione irrigua e le tubazioni di allontanamento delle acque reflue e meteoriche;
  - a valle dei sistemi di depurazione delle acque reflue domestiche è stato inserito un pozzetto di campionamento;
  - prima dell'immissione delle acque reflue industriali nella vasca dissabbiatrice è stata inserita una griglia in grado di trattenere eventuali rifiuti solidi;
  - le linee di scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche verranno convogliate assieme alle acque reflue industriali nel pozzetto di raccordo denominato “P1”. Da questo pozzetto partirà una tubazione interrata che andrà a scaricare nello scolo Gioia, passando per il pozzetto di campionamento denominato “P2”;

- è stato implementato un registro ove verranno registrate le operazioni di pulizia / manutenzione della vasca dissabbiatrice e dei pozzetti di campionamento. Il controllo visivo dello stato di pulizia e funzionamento del sistema di decantazione avrà frequenza mensile;
- Vista la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. 2246 del 09.03.2016 nella quale si prende atto che le acque meteoriche di dilavamento non sono considerate “scarico”, pertanto non devono essere trattate ai sensi delle DGR n. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, di conseguenza i piazzali della Società Agricola Boscolo F.lli Cegion S.S. devono essere tenuti puliti e non avere depositati rifiuti e/o materiali che possono contaminarli;
- Visto il Nulla Osta allo scarico nel canale Gioia delle acque reflue provenienti dal lavaggio di ortaggi dell'attività sita in via Panfilia n. 9 a Bosco della Mesola, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 3564 del 04.03.2016 (assunto al P.G. di Arpae n. 2105 del 07.03.2016);
- Preso atto del Parere in acustica del Comune di Mesola, espresso con nota datata 18.03.2016 (assunta al P.G. di Arpae n. 2663 del 21.03.2016), col quale si prende atto della sopraccitata dichiarazione sostitutiva ed in particolare dell'esclusione dalla necessità di presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto rientrante nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11 allegato B al n. 37;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola alla Società Agricola Boscolo F.lli Cegion S.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Chioggia (VE), v.le Umbria n. 9/E e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, via Panfiglia n. 9, codice fiscale e P.IVA 02351240276 per l'esercizio dell'attività agricola.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, costituite da acque reflue industriali, reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>ARPAE</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico di acque reflue industriali nello scolo Gioia autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 sia nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "P2", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" che nel pozzetto posto subito a valle della vasca dissabbiatrice, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
3. Deve risultare installato un pozzetto di ispezione nello scarico delle acque reflue domestiche posto a valle della vasca di filtrazione anaerobica, come indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
4. Devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro, con pagine numerate e timbrate a cura dell'ARPAE di Ferrara, le seguenti operazioni:
  - la pulizia e funzionalità delle vasche dissabiatrici.
5. I piazzali dello stabilimento della Società Agricola Boscolo F.lli Cegion S.S. devono essere tenuti puliti e non devono essere utilizzati per depositare rifiuti e/o materiali che possono contaminare le acque meteoriche.
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
7. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quanto rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".

8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Mesola ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Mesola.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**